

FORMAZIONE INDIVIDUALE CONTINUA E PERMANENTE
2023-2027

AVVISO
PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Approvato con D.D. n. 471/A1503B/2023 del 19/09/2023, integrato e modificato con D.D. n. 752/A1503B/2024 del 16/12/2024 e D.D. n. 51/A1503C/2026 del 9/02/2026

INDICE

PREMESSA.....	4
1. OGGETTO DELL'AVVISO.....	4
1.1 DENOMINAZIONE DELLE MISURE.....	4
1.2 FORME DI INTEGRAZIONE TRA FONDI.....	5
2. DESTINATARI.....	6
3. SOGGETTI PROPONENTI.....	7
4. CATALOGO DELL'OFFERTA DI FORMAZIONE INDIVIDUALE CONTINUA E PERMANENTE	8
4.1 DURATA DEI CORSI.....	8
4.2 PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	8
4.3 INTERVENTI ESCLUSI O SOTTOPOSTI A PARTICOLARI VINCOLI.....	10
4.4 SEDI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	10
4.5 VALORE DEL CORSO A CATALOGO.....	11
4.6 TERMINE DI VALIDITÀ DEL CATALOGO.....	11
5. COSTITUZIONE DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA.....	11
5.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA <i>PER L'INSERIMENTO DI CORSI A CATALOGO</i>	11
5.1.1 <i>Numero di corsi presentabili per sportello/istanza</i>	13
5.2 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO A CATALOGO.....	13
5.2.1 <i>Avvio del procedimento</i>	13
5.3 PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	14
5.3.1 <i>Verifica di ammissibilità</i>	14
5.3.1.1 <i>Conformità della domanda rispetto a termini, modalità e indicazioni previste dall'Avviso</i>	14
5.3.1.2 <i>Verifica dei requisiti del proponente</i>	15
5.3.1.3 <i>Verifica dei requisiti della proposta progettuale</i>	15
5.3.1.4 <i>Esiti della verifica di ammissibilità</i>	15
5.3.2 <i>Valutazione di merito</i>	16
5.3.3 <i>Nucleo di valutazione</i>	17
5.3.4 <i>Esito della valutazione e termini di conclusione del procedimento</i>	17
5.4 APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA.....	17
5.5 ATTO DI ADESIONE.....	18
6. RISORSE DISPONIBILI E FONTI DI FINANZIAMENTO.....	18
7. OPERAZIONE.....	18
7.1 BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE.....	19
7.1.1 <i>Titolarità effettiva</i>	19
8. BUONO FORMAZIONE.....	20
8.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO DEI BUONI FORMAZIONE.....	22
8.1.1 <i>Avvio del procedimento</i>	22
8.2 APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI BUONI FORMAZIONE.....	23
9. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ.....	24
9.1 AVVIO, GESTIONE E REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	24
9.1.1 <i>Condizioni generali per la realizzazione degli interventi formativi</i>	24
9.1.2 <i>Avvio e registrazione delle attività</i>	25
9.1.3 <i>Sostituzioni</i>	26
9.1.4 <i>Soggetti partner e divieto di delega</i>	26
9.1.5 <i>Variazioni in corso d'opera</i>	27
9.1.6 <i>Conclusione delle attività</i>	27
9.1.7 <i>Attestazione/Certificazione delle competenze</i>	27
9.2 DOMANDA DI RIMBORSO.....	28
10. CONTROLLI.....	28
10.1 ADEMPIMENTI NORMATIVA ANTIMAFIA.....	29
11. FLUSSI FINANZIARI.....	29
11.1 REVOCA DEL FINANZIAMENTO.....	29
12. DISPOSIZIONI FINALI.....	30

12.1 PRINCIPI ORIZZONTALI.....	30
12.2 AIUTI DI STATO.....	30
12.3 AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	30
12.4 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	32
12.5 ADEMPIMENTI INERENTI AL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI.....	32
13. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	32
13.1 RIFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA.....	32
13.2 RIFERIMENTI NAZIONALI.....	33
13.3 RIFERIMENTI REGIONALI.....	33
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI.....	34
14.1 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	34
14.2 SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI.....	35
14.3 RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO.....	35
14.4 INFORMATIVA AI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.....	35
SUB ALLEGATO.....	36

PREMESSA

Le attività disciplinate dal presente Avviso sono realizzate in conformità agli indirizzi di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 22-7320 del 31 luglio 2023 e n. 1-435 del 2 dicembre 2024 che trovano collocazione nell'architettura programmatica, finanziaria e gestionale del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2022)5299 del 18 luglio 2022, come successivamente modificato, a seguito di riprogrammazione, con Decisione C(2023) 5578 del 10 agosto 2023.

In particolare nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027, è stato selezionato – tra gli altri – l'Obiettivo specifico (OS) (g) ESO4.7 che, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2021/1057, prevede di *promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale.*

Tra le tipologie di azioni previste dal PR FSE+ della Regione Piemonte nell'ambito dell'OS (g) rientrano azioni volte a *favorire la partecipazione a opportunità formative autonomamente scelte dal lavoratore o dall'impresa all'interno di un Catalogo di corsi progettati per competenze certificabili e realizzati da enti di formazione accreditati.*

Il presente Avviso contiene le indicazioni per la predisposizione e l'aggiornamento del Catalogo regionale dell'Offerta di formazione individuale continua e permanente 2023-2027 (di seguito Catalogo dell'Offerta formativa) e per il finanziamento dei buoni formazione per la partecipazione ai corsi in esso contenuti.

1. OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente Avviso disciplina, con riferimento a tutto il territorio della Regione Piemonte, le modalità di individuazione e gestione dell'offerta di formazione individuale continua e permanente.

Il presente Avviso si articola nelle fasi di seguito indicate:

1. presentazione, da parte delle agenzie formative, delle domande per l'inserimento dei corsi nel Catalogo regionale dell'Offerta di formazione individuale continua e permanente (§ 5);
2. presentazione, da parte delle agenzie formative titolari di corsi a catalogo, delle domande di finanziamento dei buoni formazione (§ 8);
3. realizzazione e gestione delle attività (§ 9).

1.1 DENOMINAZIONE DELLE MISURE

Tabella 1 - Classificazione del PR FSE+ Piemonte 2021-2027

PRIORITÀ	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE PR FSE+	MISURA	CAMPO DI INTERVENTO	DESCRIZIONE ADI
II - Istruzione e Formazione	g) ESO4.7 - <i>Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle</i>	1 - <i>Formazione Continua e Permanente</i>	01 - <i>Formazione continua a iniziativa</i>	146 - <i>Sostegno per l'adattamento al cambiamento da</i>	<i>Formazione individuale continua e permanente</i>

	<i>competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale.</i>		<i>individuale</i>	<i>parte di lavoratori, imprese e imprenditori</i>	
<i>II - Istruzione e Formazione</i>	<i>g) ESO4.7 - Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale.</i>	<i>1 - Formazione Continua e Permanente</i>	<i>02 - Formazione continua individuale a iniziativa aziendale</i>	<i>146 - Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori</i>	<i>Formazione continua individuale a iniziativa aziendale</i>

1.2 FORME DI INTEGRAZIONE TRA FONDI

Il Catalogo dell'Offerta formativa, costituito ai sensi del presente Avviso, è composto da attività formative approvate dalla Regione e finanziate, attraverso buoni formazione riferiti al lavoratore partecipante, con risorse del PR FSE+ 2021-2027, ma anche con il contributo privato dell'interessato, a parziale o totale copertura del costo del corso a catalogo. Il buono consente l'integrazione tra le politiche e le risorse perché, mettendo insieme partecipanti anche con caratteristiche diverse o con obiettivi diversi, ma con le stesse necessità di rinforzo di competenze, permette la realizzazione delle attività anche in territori meno densamente popolati o più disagiati, e, in ogni caso, potenzia e rende più efficiente l'offerta formativa.

L'integrazione tra le politiche si manifesta anche nella possibilità, per i lavoratori con caratteristiche di disabilità, di usufruire delle azioni di supporto agli allievi adulti con invalidità civile a valere sulla Direttiva Formazione per il Lavoro, favorendone così la partecipazione ai corsi approvati ai sensi del presente Avviso.

Sempre nell'ottica della sinergia tra tutte le forme, pubbliche e private, di sostegno all'investimento in competenze per le persone adulte, il Catalogo dell'Offerta formativa potrà inoltre essere reso disponibile, oltre che ai lavoratori che di propria iniziativa intendano aggiornarsi/riqualificarsi e agli operatori economici per l'aggiornamento e la riqualificazione di propri addetti, anche a favore di destinatari previsti da altri dispositivi, con particolare riferimento a lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale.

2. DESTINATARI

Nel prospetto che segue viene data evidenza dei destinatari a cui sono rivolte le Misure descritte al precedente paragrafo 1.1.

Denominazione Misura	Destinatari/Partecipanti
Misura II.g.1.01	Sono destinatarie del buono formazione per la partecipazione ai corsi approvati nel Catalogo dell'Offerta formativa le persone occupate domiciliate in Piemonte e quelle domiciliate al di fuori del territorio regionale ma occupate presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte, appartenenti alle seguenti categorie: a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato e pubblico; b) lavoratori con contratto a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato e pubblico; c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. 148/2015; d) titolari e coadiuvanti d'impresa¹; e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi²; f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA, differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e)³. Sono inoltre compresi, purché domiciliati in Piemonte o impiegati presso un datore di lavoro localizzato in Piemonte: g) tirocinanti (solo tirocinio extracurricolare); h) lavoratori socialmente utili; i) dottorandi, specializzandi, titolari di borse di ricerca.
Misura II.g.1.02	Lavoratori occupati presso una sede localizzata in Piemonte di un'impresa o soggetto assimilato, appartenenti alle seguenti categorie: a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in ambito privato; b) lavoratori con contratto a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito privato; c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs. 148/2015;

¹ Soltanto per la partecipazione ad attività formative non collegate - direttamente o indirettamente - con la propria attività professionale principale, con particolare riferimento a una prospettiva di riconversione professionale.

² Soltanto per la partecipazione ad attività formative non collegate - direttamente o indirettamente - con la propria attività professionale principale, con particolare riferimento a una prospettiva di riconversione professionale.

³ Soltanto per la partecipazione ad attività formative non collegate - direttamente o indirettamente - con la propria attività professionale principale, con particolare riferimento a una prospettiva di riconversione professionale.

	d) titolari e coadiuvanti d'impresa⁴; e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi⁵; f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA, differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e)⁶. Sono esclusi i lavoratori della Pubblica Amministrazione. Sono inoltre esclusi i lavoratori delle imprese/soggetti assimilati operanti unicamente nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli⁷, della pesca e dell'acquacoltura^{8,9}.
--	--

Non sono inclusi tra i destinatari delle attività di cui al presente Avviso:

- i soci non dipendenti, i consiglieri di società/enti (non contrattualizzati);
- i soci non lavoratori (di capitale) di imprese, incluse le cooperative.

Le attività svolte ai sensi del presente atto possono integrare ma non sostituire gli interventi formativi obbligatori previsti dalle normative a carico del datore di lavoro o dai contratti (es. apprendistato).

Il personale degli enti di formazione professionale non può partecipare alle attività formative a titolarità del proprio ente datore di lavoro.

Tutte le persone che partecipano alle attività formative del Catalogo dell'Offerta formativa devono aver compiuto diciotto anni.

Come anticipato al paragrafo precedente, i lavoratori adulti con caratteristiche di disabilità che necessitano di un supporto per la piena partecipazione ai corsi approvati ai sensi del presente Avviso possono rivolgersi alle agenzie formative titolari di corsi a catalogo, affinché presentino richiesta di finanziamento per la realizzazione di azioni di supporto agli allievi adulti con invalidità civile a valere sull'Atto di Indirizzo relativo agli interventi formativi per l'inclusione di soggetti vulnerabili¹⁰.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Ai fini del presente atto sono ammissibili, in qualità di soggetti proponenti, gli enti di formazione ex L.R. n. 63/1995, art. 11, lett. a), b) e c), inclusa Città Studi S.p.A., accreditati per la formazione professionale.

⁴ In questo caso il partecipante e l'operatore economico che richiede il buono coincidono.

⁵ In questo caso il partecipante e l'operatore economico che richiede il buono coincidono.

⁶ In questo caso il partecipante e l'operatore economico che richiede il buono coincidono.

⁷ Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2831, si definisce «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

La produzione primaria include le attività agricole necessarie per preparare un prodotto alla prima vendita (ad esempio, la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali oppure l'imballaggio delle uova) e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

⁸ Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2831, si definisce «produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura»: l'intera serie di operazioni connesse alla pesca, all'allevamento o alla coltivazione di organismi acquatici, nonché le attività svolte in azienda o a bordo, necessarie per preparare un animale o una pianta alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o trasformatori.

⁹ Sono invece inclusi tra i destinatari delle attività di cui al presente atto i lavoratori delle imprese o soggetti assimilati operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

¹⁰ Per il triennio 2022-2024, il riferimento è la D.G.R. n. 6-3493 del 9 luglio 2021 e i relativi dispositivi attuativi della misura dedicata ai progetti individuali di supporto all'integrazione, per allievi con disabilità inseriti in altri percorsi formativi, mentre per il periodo 2024/2025 il riferimento è la D.G.R. n. 15-8700 del 3 giugno 2024 e i relativi dispositivi attuativi della misura dedicata ai progetti di supporto agli allievi adulti con invalidità civile o del lavoro (attività finalizzate al raggiungimento del successo formativo degli allievi con disabilità).

Le sedi degli enti di formazione che realizzano i corsi inseriti nel Catalogo approvato ai sensi del presente Avviso devono essere localizzate in Piemonte e accreditate, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di accreditamento delle sedi formative, per le attività relative alla Macrotipologia C) Formazione continua e per la tipologia ad) Formazione individuale. Inoltre, nel caso in cui fosse prevista la partecipazione di lavoratori con disabilità o fosse adottata (nei limiti previsti) una metodologia di formazione a distanza (*e-learning*), l'agenzia formativa dovrà essere accreditata rispettivamente per la tipologia h) e fad).

Il possesso dei requisiti di accreditamento è indispensabile per l'avvio e la realizzazione delle attività e quindi per l'inserimento dei corsi nel Catalogo dell'Offerta formativa, che deve essere composto da corsi validamente selezionabili dai destinatari interessati. La sede interessata dalla formazione, che non sia ancora accreditata all'atto della presentazione della domanda di inserimento dei corsi in Catalogo, vede i propri corsi ammessi a condizione di aver ottenuto l'accREDITAMENTO¹¹ prima della conclusione del procedimento di costituzione/aggiornamento del Catalogo cui la domanda è riferita.

4. CATALOGO DELL'OFFERTA DI FORMAZIONE INDIVIDUALE CONTINUA E PERMANENTE

Il Catalogo dell'Offerta formativa costituito ai sensi del presente atto è composto dall'elenco dettagliato degli interventi formativi, proposti, sulle varie sedi territoriali piemontesi, dalle agenzie formative ex L.R. n. 63/1995, art. 11, lett. a), b) e c), inclusa Città Studi S.p.A., accreditate per la formazione professionale e approvati dalla Regione Piemonte.

Nel Catalogo dell'Offerta formativa, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono valorizzate, per ciascun corso, almeno le seguenti informazioni:

- il titolo del corso e la relativa durata in ore;
- la sintesi del programma didattico;
- la sede di svolgimento;
- il costo del corso a Catalogo pro capite;
- il tipo di attestazione/certificazione ottenibile in esito al percorso;
- le eventuali condizioni specifiche di ammissione (superamento di test/prove di ingresso, possesso di titoli di studio specifici, ecc.).

4.1 DURATA DEI CORSI

Possono essere inserite nel Catalogo dell'Offerta formativa le attività formative di durata compresa tra un minimo di 16 e un massimo di 300 ore. Fanno eccezione i corsi di qualifica/specializzazione che possono essere previsti in Catalogo purché di durata non superiore a 600 ore.

4.2 PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Al fine di proporre un'offerta formativa di qualità e contribuire al raggiungimento del risultato atteso "*Miglioramento delle competenze dei lavoratori e dei cittadini*" dell'OS g) del PR FSE+ 2021-2027, sono

¹¹ Nel caso in cui il provvedimento di accreditamento non sia ancora perfezionato, a causa di date del relativo Nucleo di Valutazione incompatibili con i termini fissati per la costituzione/aggiornamento del Catalogo ai sensi del presente Avviso, farà fede il verbale di verifica dell'accREDITAMENTO con esito positivo.

ammissibili nel Catalogo dell'Offerta formativa esclusivamente i percorsi formativi realizzati a partire da profili/obiettivi e competenze o parti di esse presenti nel Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte e, se previsti, devono essere utilizzati i percorsi standard contenuti nel suddetto repertorio.

Per quanto riguarda i sistemi informativi, per la progettazione dei corsi per i quali si propone l'inserimento in Catalogo, occorre utilizzare:

- ✓ *Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte* per la consultazione dei contenuti di profili, schede corso e percorsi standard;
- ✓ procedure informatiche:
 - *Gestione dati operatore* per il censimento di strumenti e modalità (aule, attrezzature, laboratori, modalità);
 - *Gestione Percorsi Formativi* per la progettazione dei percorsi formativi.

Per le modalità di progettazione dei percorsi formativi, anche con riferimento all'uso parziale dei profili/obiettivi del repertorio e all'utilizzo dei percorsi standard, si rinvia a quanto dettagliato nel documento *Standard di progettazione dei percorsi*, consultabile sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione *Formazione Professionale - Progettazione dei Percorsi Formativi*¹²

L'uso parziale di profili e obiettivi regolamentati presenti nel Repertorio Regionale Piemontese delle qualificazioni non è consentito se non per i corsi di aggiornamento (non obbligatori) di persone già qualificate o abilitate¹³.

Il percorso formativo deve prevedere un approfondimento a livello di microprogettazione.

I corsi di informatica di base (riconducibili ai sette livelli dell'ECDL o equiparati), i corsi di lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, russa e italiana, i corsi del comparto alimentare e dei servizi di ristorazione (compresi quelli di somministrazione alimenti e bevande e attività di commercio nel settore merceologico alimentare) possono essere inseriti nel Catalogo dell'Offerta formativa solo se predisposti secondo i percorsi formativi standard elaborati dalla Regione Piemonte. Nelle more della standardizzazione di percorsi modulari di qualifica/specializzazione nell'ambito del settore agroalimentare, le agenzie formative potranno utilizzare le singole competenze afferenti ai profili di riferimento dal momento che, nell'ambito delle attività di revisione e aggiornamento dei profili/obiettivi del repertorio degli standard formativi, si è provveduto ad aggiornare gli stessi con competenze autoconsistenti ovvero declinate in abilità e conoscenze che conducono al raggiungimento di una capacità. In questo modo è possibile utilizzare le singole competenze riferite ai profili del settore agroalimentare per la progettazione di percorsi di validazione anche laddove non vi siano a repertorio percorsi standard.

I profili/obiettivi, i percorsi standard e le schede corso afferenti al repertorio regionale sono consultabili sul portale regionale dei servizi on line al link <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/repertorio-delle-qualificazioni-degli-standard-formativi-della-regione-piemonte>.

Per i profili che conducono a qualifica/specializzazione per i quali siano disponibili percorsi standard modulari, è obbligatorio l'uso di questi ultimi.

¹² <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/progettazione-dei-percorsi-formativi/come-progettare-erogare-percorsi-formativi>

¹³ V. Determinazione del Settore Standard Formativi e Orientamento permanente n. 359 del 21/07/2023.

L'inserimento a Catalogo di interventi formativi inerenti i servizi del benessere è limitato ai corsi di aggiornamento riservati a persone già in possesso della specifica abilitazione professionale.

Se è stata prevista in fase di progettazione, è ammessa la formazione a distanza (*e-learning*), purché in modalità sincrona e fino a un massimo del 50% del monte ore teorico del corso, come da progetto didattico approvato.

Non sono ammissibili modalità quali stage/tirocinio.

Nella progettazione di tutti i percorsi deve essere obbligatoriamente compilata la sezione "Prova finale".

Se disponibile la PCV (Prova Complessiva di Valutazione) standard è obbligatorio l'utilizzo della stessa e, nella suddetta sezione, occorre indicare "Prova standard", diversamente, è necessario descrivere la PCV progettata dall'agenzia nel rispetto delle disposizioni regionali.

4.3 INTERVENTI ESCLUSI O SOTTOPOSTI A PARTICOLARI VINCOLI

Non sono ammissibili nel Catalogo dell'Offerta formativa:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi inerenti le funzioni specifiche degli operatori di Polizia locale;
- i corsi per addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo;
- gli interventi di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sono tuttavia ammissibili i percorsi, anche modularizzati, di qualifica/specializzazione al cui interno è prevista l'erogazione degli interventi di formazione obbligatoria per la frequenza della parte di laboratorio/pratica.

L'ammissibilità di attività formative assoggettate a normative specifiche e/o di settore è subordinata al pieno rispetto delle disposizioni di cui alle normative medesime.

4.4 SEDI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

La sede di svolgimento del corso deve essere accreditata e localizzata in Piemonte.

I corsi dovranno essere svolti unicamente nelle sedi indicate dall'agenzia all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al catalogo. Non potranno essere autorizzate variazioni della sede di svolgimento indicata, se non per i casi, adeguatamente documentati, di trasferimento o di sopravvenuta inagibilità/indisponibilità dei locali.

Non sono ammesse attività svolte sul luogo di lavoro dei partecipanti.

L'uso di sedi occasionali e di laboratori esterni alla sede accreditata non è consentito, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, nell'interesse esclusivo dell'utenza (per es. laboratori/strumenti particolari, difficilmente allestibili all'interno dell'agenzia). La carenza di aule del richiedente non è considerato motivo eccezionale per l'utilizzo di sedi occasionali.

Qualora l'ubicazione dei laboratori non coincida con la sede di svolgimento del corso, la stessa dovrà essere indicata a progetto. L'utilizzo del laboratorio esterno si intenderà autorizzato con l'approvazione del progetto.

Ferme restando le condizioni previste dalle norme e dalle disposizioni in materia di accreditamento delle sedi formative, per ciascuno dei corsi proposti a catalogo devono essere disponibili locali, attrezzature e strumentazioni idonee per quantità e qualità all'effettuazione dell'intervento formativo anche in relazione al numero dei potenziali partecipanti.

La dotazione tecnica prevista non deve essere inferiore a quanto stabilito dalla Regione Piemonte per gli Standard minimi dei laboratori relativi alle figure professionali di qualifica e sarà oggetto di apposita valutazione secondo le indicazioni contenute nel Manuale di Valutazione di cui al § 5.3.2.

4.5 VALORE DEL CORSO A CATALOGO

Il valore complessivo *pro capite* di ciascun corso proposto nel Catalogo dell'Offerta formativa è definito sulla base del valore dell'Unità di Costo Standard, pari a € 12,75, come determinato con D.D. n. 442 del 24 agosto 2023, moltiplicato per il numero delle ore del corso.

In relazione a quanto previsto nella succitata D.D. n. 442/2023, il numero di allievi per ciascuna delle edizioni cursuali generate da un corso approvato nel Catalogo dell'Offerta formativa non potrà essere superiore a quattordici.

4.6 TERMINE DI VALIDITÀ DEL CATALOGO

Il Catalogo dell'Offerta formativa approvato ai sensi del presente atto è valido fino al 31 dicembre 2027.

In caso di necessità e qualora ne sussistano le condizioni, la validità del Catalogo potrà eventualmente essere prorogata oltre la scadenza sopra indicata, con provvedimento della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro.

5. COSTITUZIONE DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Per poter realizzare le attività di formazione individuale continua e permanente finanziate ai sensi del presente Avviso, i soggetti proponenti devono ottenere l'inserimento dei corsi nel Catalogo dell'Offerta formativa di cui al § 4.

L'approvazione del Catalogo dell'Offerta formativa costituisce autorizzazione preliminare che conferisce, ai soggetti attuatori, la possibilità di accedere ai contributi previsti al § 8.

5.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'INSERIMENTO DI CORSI A CATALOGO

Il soggetto proponente è tenuto a predisporre **una sola domanda di candidatura** per l'inserimento nel Catalogo dell'Offerta formativa. Per poter effettuare la candidatura le agenzie formative interessate devono essere registrate all'Anagrafe regionale degli Operatori¹⁴ disponibile al seguente link:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-regionale-degli-operatori-sistema-della-formazione-professionale-dei-servizi-al-lavoro>

L'agenzia formativa è tenuta a verificare la correttezza delle informazioni contenute nella suddetta anagrafe regionale procedendo, se necessario, al relativo aggiornamento prima della presentazione della domanda di inserimento nell'offerta formativa.

¹⁴ In assenza di registrazione occorre richiedere preventivamente (almeno entro il quindicesimo giorno antecedente la scadenza per la presentazione delle domande sul presente Avviso) l'attribuzione del codice anagrafico regionale seguendo le istruzioni contenute nel portale.

La domanda deve essere presentata obbligatoriamente attraverso la procedura informatica FLAIDOM disponibile all'indirizzo: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/presentazione-domanda-flaidom> .

La domanda si compone:

- di una prima parte che identifica il soggetto proponente, le sedi interessate, l'elenco dei corsi proposti per sede (con gli estremi identificativi anche del percorso didattico associato). Le schede didattiche dei corsi, progettati attraverso l'area riservata di "Gestione percorsi formativi"¹⁵ e associati alla descrizione amministrativa in fase di presentazione della domanda, sono visualizzate direttamente nell'applicativo FLAIDOM;
- di una scheda allegata (cd. formulario obiettivi trasversali e priorità regionali), predisposta mediante l'utilizzo dell'apposito format allegato alla determina di approvazione del presente provvedimento, in cui sono descritte le caratteristiche di priorità delle proposte formative (§ 5.3.2).

Solo per gli interventi per i quali sia prevista la realizzazione con soggetti partner (secondo le modalità previste al § 9.1.4), deve anche essere allegata, a pena di inammissibilità del corso, copia dell'accordo di partenariato stipulato con atto notorio o con scrittura privata autenticata oppure, per gli accordi non ancora perfezionati al momento di presentazione della domanda, dichiarazione di intenti sottoscritta da tutti i partner a stipulare l'accordo di partenariato a seguito dell'approvazione del corso a catalogo.

Le dichiarazioni rese nell'ambito della domanda sono soggette a controllo da parte degli uffici a ciò preposti, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria. L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le suddette dichiarazioni può comportare l'esclusione dall'offerta formativa.

La domanda, una volta compilata in tutte le sue parti, corredata dagli allegati previsti (eseguendo l'upload dei file richiesti, in formato .pdf, all'interno della sezione "Riepilogo") e regolarizzata ai sensi della normativa vigente in materia di imposta di bollo¹⁶, viene consolidata e dovrà essere:

- salvata in locale, in formato .pdf;
- firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale (tipo firma CADES), acquisendo così l'estensione .pdf.p7m;
- reinserita nell'applicativo FLAIDOM;
- inviata, sempre tramite FLAIDOM, all'Amministrazione responsabile.

Si ricorda a tutti coloro che non fossero in possesso delle necessarie abilitazioni per l'accesso (riservato) agli applicativi per la progettazione dei corsi (PERCORSI) e per la compilazione della domanda (FLAIDOM), che è indispensabile richiederle tempestivamente (almeno quindici giorni prima della scadenza dello sportello di presentazione) seguendo le istruzioni disponibili all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/richiesta-abilitazione-utenti> .

¹⁵ PERCORSI: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-percorsi-formativi> .

¹⁶ Tranne che per i soggetti esentati, è necessario indicare il codice identificativo della marca da bollo con la data di emissione, e successivamente applicarla a una stampa cartacea del frontespizio della domanda per permettere le verifiche in sede di controllo.

5.1.1 Numero di corsi presentabili per sportello/istanza

Al fine di mantenere un Catalogo di corsi sempre attivabili da parte degli enti di formazione, evitando la dispersione delle iscrizioni degli interessati su una moltitudine di corsi, i soggetti proponenti potranno presentare per l'inserimento in catalogo, per ciascuna sede accreditata:

- in fase di **costituzione del Catalogo** dell'Offerta formativa, fino a un massimo di **quattro corsi**.
Fanno eccezione le sedi che, sui Cataloghi dell'Offerta formativa riferiti al periodo 2019-2022¹⁷, abbiano attivato una o più edizioni corsuali riferite a più di quattro corsi: per queste sedi sarà invece possibile presentare un numero massimo di corsi pari al **numero di corsi che hanno generato edizioni sui citati Cataloghi 2019-2022**;
- in fase di **aggiornamento** del Catalogo dell'Offerta formativa, per le sedi già titolari di corsi a catalogo, si potrà presentare un numero massimo di corsi pari al numero di quelli che, al momento di apertura dello sportello, abbiano già generato almeno un'edizione corsuale (avviata) a far data dalla proposta di inserimento di corsi a catalogo immediatamente precedente;
Per le sedi già inserite in catalogo che non abbiano attivato nessun corso, si potrà comunque presentare **un (solo) corso nuovo**;
Per le nuove sedi (intese come sedi non già titolari di corsi a catalogo) si potranno presentare **fino a quattro corsi**.
Fanno eccezione, esclusivamente in occasione del primo sportello di aggiornamento, le sedi formative, già inserite sui cataloghi 2019-2022, per le quali non sia stata presentata domanda di inserimento corsi in fase di costituzione del catalogo o la cui domanda sia stata successivamente ritirata o dichiarata inammissibile, per le quali si possono presentare, per ciascuna sede accreditata, un numero massimo di corsi pari al numero di corsi che hanno generato edizioni sui cataloghi 2019-2022, sempre che il numero di questi sia superiore a quattro.

I casi in cui, in occasione degli aggiornamenti, si renda necessario provvedere alla sostituzione di un corso per sopravvenuta obsolescenza del percorso formativo non rientrano nei limiti di cui al presente paragrafo.

5.2 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO A CATALOGO

La domanda di inserimento di corsi nel costituendo Catalogo regionale dell'offerta di formazione individuale continua e permanente può essere inoltrata a partire dalle ore 9.00 di lunedì 16 ottobre 2023 e **fino alle ore 12.00 di venerdì 20 ottobre 2023**¹⁸.

Le date degli **sportelli periodici di aggiornamento** del Catalogo saranno invece rese note per tempo agli interessati attraverso il sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione dedicata alla formazione per le persone occupate.

5.2.1 Avvio del procedimento

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e s.m.i., viene inviata ai soggetti proponenti, la comunicazione di avvio del procedimento.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Formazione professionale della Direzione

¹⁷Approvati con Decreto della Città metropolitana di Torino n. 89-11143 del 25/10/2019 e s.m.i., D.D. n. 1526 del 12/11/2019 e s.m.i. e D.D. n. 50 del 01/02/2022 e s.m.i.

¹⁸ A seguito della presentazione delle domande in occasione dello sportello citato è stato approvato, con D.D. n. 36 del 2/02/2024, l'elenco iniziale dei corsi in Catalogo.

Istruzione, Formazione e Lavoro.

Alla chiusura dello sportello sono prese in esame le domande pervenute entro i relativi termini di presentazione.

5.3 PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

La selezione delle proposte avviene, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060, con le modalità descritte nel documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte nella seduta del 16 novembre 2022 e adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15-5973 del 18/11/2022.

In particolare, viene applicato quanto stabilito dalla lettera b) del capitolo 5 per le procedure che portano all'approvazione di cataloghi, che prevede la valutazione delle proposte progettuali con la conseguente attribuzione di un punteggio che, se supera la soglia minima di idoneità stabilita, consente l'inserimento nel catalogo delle medesime.

5.3.1 Verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità è finalizzata ad accertare la conformità della candidatura ai requisiti essenziali per la partecipazione all'Avviso.

L'ammissibilità delle proposte è verificata con riferimento ai seguenti elementi:

1. conformità della domanda rispetto a termini, modalità e indicazioni previste dall'Avviso;
2. requisiti del proponente;
3. requisiti della proposta progettuale.

5.3.1.1 Conformità della domanda rispetto a termini, modalità e indicazioni previste dall'Avviso

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande:**

- presentate fuori dai termini di cui al § 5.2;
- presentate utilizzando modulistica e/o modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso;
- non firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale o con firma digitale non valida o scaduta;
- non corredate dalla scheda relativa alle priorità (cd. formulario obiettivi trasversali e priorità regionali) compilata secondo il format predisposto¹⁹;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione o la valutazione delle proposte o con dati incoerenti o contraddittori che non ne consentano l'identificazione o la valutazione;
- in eccesso rispetto all'istanza unica per sportello consentita a ciascuna agenzia formativa; in tal caso le domande presentate in eccedenza vengono respinte in ordine crescente, in base al numero di presentazione.

Inoltre sono respinte le domande che, a seguito della valutazione di merito di cui al successivo § 5.3.2,

¹⁹ Allegato B alla D.D. n. 471/A1503B/2023 del 19/09/2023.

non raggiungano il punteggio minimo previsto per la Classe di valutazione C.

5.3.1.2 Verifica dei requisiti del proponente

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte, le domande** presentate da soggetti:

- diversi dagli operatori indicati al §3;
- in situazione di incompatibilità a seguito di diniego, sospensione, revoca o decadenza dell'accreditamento.

Le verifiche relative all'adeguatezza amministrativa, finanziaria e operativa e al rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro e di regolarità fiscale e contributiva si intendono assolute per i soggetti già accreditati, in relazione ai controlli *ex ante* e *in itinere* relativi all'accreditamento.

Le domande presentate da soggetti in attesa di accreditamento sono ammesse con riserva, fatto salvo l'esito positivo della relativa procedura entro la conclusione del procedimento di approvazione/aggiornamento del Catalogo²⁰.

5.3.1.3 Verifica dei requisiti della proposta progettuale

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti, i corsi**:

- riferiti ad attività non previste dal presente Avviso o da esso esplicitamente escluse;
- per i quali l'operatore non abbia titolo di presentazione;
- non conformi, per contenuti, attività o destinatari, alle condizioni previste dal presente Avviso;
- di durata inferiore o superiore al limite minimo/massimo prestabilito;
- le cui specifiche sezioni della domanda/scheda corso risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- non conformi, nei casi previsti, alle specifiche disposizioni di settore;
- la cui sede di riferimento/svolgimento non sia localizzata in Piemonte;
- che superino il limite massimo di interventi per sede previsto dal § 5.1.1; in tal caso i corsi presentati in eccedenza vengono respinti, in ordine decrescente, in base al numero di presentazione;
- che, pur essendo riferibili a percorsi formativi standard, non adottino il modello regionale previsto.
- che prevedano la realizzazione dell'attività in partenariato ma non alleghino la documentazione e/o non rispettino le condizioni previste al § 5.1.

Inoltre sono respinti i corsi che, a seguito della valutazione di merito di cui al successivo § 5.3.2, non raggiungano il punteggio minimo previsto.

5.3.1.4 Esiti della verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità della domanda si potrà concludere con esito positivo o negativo.

Nel primo caso, la domanda è ammessa alla successiva fase di valutazione di merito mentre, nel secondo caso, viene comunicato, al soggetto interessato, l'esito negativo con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento. Il termine per presentare eventuali controdeduzioni è fissato in dieci giorni di calendario dal ricevimento di detta comunicazione. La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, valutate le controdeduzioni pervenute entro il termine, procede all'accoglimento o al rigetto delle medesime con

²⁰ In proposito si rinvia anche a quanto indicato al §3, nota 11.

conseguente ammissione o esclusione della domanda.

5.3.2 Valutazione di merito

Ai fini della valutazione di merito, si applicano le Classi di valutazione di seguito indicate:

Classe A “Soggetto proponente”

Classe B “Caratteristiche della proposta progettuale”

Classe C “Priorità”

La Classe di valutazione D - Sostenibilità, non viene applicata in quanto non è valutabile, a priori, la dimensione degli interventi che potrà essere definita solo a seguito delle richieste individuali di partecipazione ai corsi approvati nel Catalogo, che, tra l'altro, ha durata pluriennale ed è periodicamente aggiornato.

Tabella 2 – Criteri di valutazione

Classe		Oggetto	Criterio	Punteggio massimo
A.	Soggetto proponente	A.1 Esperienza pregressa	A.1.1 Correttezza nella realizzazione delle attività precedentemente finanziate	350
		TOTALE CLASSE A		350
B.	Caratteristiche della proposta progettuale	B.1 Congruenza	B.1.1 Congruenza tra profilo professionale proposto e contenuti del corso	350
			B.1.2 Congruenza tra profilo professionale proposto e strumenti del corso	100
			B.1.3 Congruenza tra profilo professionale proposto e modalità di attuazione del corso	50
		TOTALE CLASSE B		500
C.	Priorità	C.1 Principi orizzontali	C.1.1 Presenza della contestualizzazione dei principi orizzontali del PR FSE+ 2021-2027 relativi alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione (genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale) e alla promozione dello sviluppo sostenibile	100
		C.2 Priorità regionali	C.2.1 Presenza della contestualizzazione delle priorità regionali relative alle tecnologie informatiche e alle competenze digitali trasversali	50
		TOTALE CLASSE C		150
TOTALE				1000

Per ognuno dei criteri previsti, il punteggio è graduato secondo le modalità indicate nel **Manuale di valutazione**, allegato C alla determina di approvazione del presente Avviso.

Il punteggio riferito al criterio A1.1 è attribuito in base alle informazioni pregresse già in possesso dell'Amministrazione.

Il punteggio attribuito in esito alla valutazione di merito riferita alla proposta progettuale del singolo intervento formativo (classe B) si somma al punteggio del soggetto proponente (classe A) e a quello riferito alle priorità (classe C) per determinare il punteggio complessivo del singolo corso.

Non sono considerate ammissibili le domande (e quindi tutti i corsi in esse ricompresi) **che**, a seguito della valutazione di merito, **non raggiungano almeno 120 punti per la classe C.**

Non sono considerati ammissibili nel Catalogo dell'Offerta formativa i corsi che, a seguito della valutazione di merito, **non raggiungano:**

- per la classe **B**, complessivamente almeno **400** punti;
- un punteggio **complessivo** finale di valutazione almeno pari a **800** punti.

5.3.3 Nucleo di valutazione

La valutazione delle proposte progettuali è affidata a un Nucleo di valutazione appositamente costituito con Determinazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro.

La nomina e le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione avvengono in conformità alle disposizioni di cui al § 5.6 del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte nella seduta del 16 novembre 2022 e adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15-5973 del 18/11/2022.

In corso di istruttoria, il Nucleo di Valutazione può richiedere al soggetto proponente di modificare il percorso e/o correggere errori ininfluenti ai fini dell'ammissibilità del corso stesso, ma che è opportuno modificare per maggior chiarezza nei confronti dei destinatari o anche ai fini della correttezza nelle relative certificazioni. Per l'assegnazione del punteggio tuttavia non si tiene conto del percorso modificato ma di quello inizialmente proposto dall'agenzia formativa titolare.

5.3.4 Esito della valutazione e termini di conclusione del procedimento

In esito alla fase di valutazione, gli interventi formativi proposti vengono classificati come:

- a approvati, e quindi inseriti nel Catalogo dell'Offerta formativa;
- b non approvati.

Come stabilito con la Deliberazione della Giunta regionale n. 22-7320 del 31/07/2023, il procedimento amministrativo di selezione si conclude entro 120 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande e l'esito viene comunicato via PEC ai soggetti interessati.

5.4 APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Catalogo regionale dell'Offerta di formazione individuale continua e permanente 2023-2027 (Catalogo dell'Offerta formativa) viene approvato con Determina dirigenziale ed è consultabile sul sito istituzionale della Regione Piemonte.

Al fine di adattarlo all'evoluzione dei fabbisogni e per arricchirne l'offerta attraverso l'eventuale inserimento delle proposte di nuovi enti di formazione, la Regione Piemonte procede periodicamente²¹ all'aggiornamento del Catalogo dell'Offerta formativa mediante l'inserimento di nuovi corsi presentati dai soggetti proponenti in occasione degli sportelli di aggiornamento.

²¹ Di norma due volte all'anno.

Il Catalogo può inoltre essere integrato, anche al di fuori delle scadenze previste per l'aggiornamento periodico, nel caso di rilevante interesse manifestato dal territorio in relazione a interventi formativi con carattere di urgenza non presenti a catalogo.

Il procedimento di selezione delle attività formative che compongono il Catalogo dell'Offerta formativa, descritto ai paragrafi precedenti di questo capitolo, si applica, oltre che nella fase di costituzione del Catalogo, anche per i relativi aggiornamenti, ordinari o straordinari.

I percorsi divenuti obsoleti e i corsi di sedi di agenzie che abbiano perso l'accreditamento e/o siano incorse in provvedimenti di sospensione/revoca a seguito di irregolarità accertate nei controlli *ex ante/in itinere/ex post* sono eliminati automaticamente dal Catalogo non appena sia rilevato l'evento che ne determina l'esclusione. Analogamente, al fine di mantenere un'offerta formativa sempre valida e attuale, i corsi per i quali non sia stata attivata nessuna edizione corsuale dopo due anni dall'inserimento in catalogo sono automaticamente eliminati dal Catalogo stesso e non possono essere ripresentati per un anno.

In occasione degli aggiornamenti periodici si prende atto dei ritiri d'ufficio per inattività, sospensione/revoca, perdita dell'accreditamento di cui al capoverso precedente.

5.5 ATTO DI ADESIONE

I rapporti tra la Regione e le agenzie formative titolari di corsi a catalogo sono regolati da apposito atto di adesione, mediante il quale i suddetti soggetti si impegnano, tra l'altro, a osservare la disciplina di cui al presente Avviso.

L'atto di adesione, predisposto secondo il format allegato alle *Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni PR FSE Plus 2021-2027*²², deve essere trasmesso alla Regione dall'agenzia formativa via PEC (fino alla conclusione del processo di dematerializzazione), prima della presentazione della domanda di finanziamento dei buoni formazione e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di inserimento dei corsi nel Catalogo dell'Offerta formativa.

6. RISORSE DISPONIBILI E FONTI DI FINANZIAMENTO

Le risorse disponibili per il finanziamento delle Misure oggetto del presente provvedimento ammontano a € **18.000.000,00** - di cui € 15.000.000,00 per la Misura Il.g.1.01 e € 3.000.000,00 per la Misura Il.g.1.02 - a valere su risorse **PR FSE+ Piemonte 2021/2027**.

Nel caso in cui si rendano disponibili risorse derivanti da risparmi su altre azioni, ovvero quote aggiuntive di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti, mediante specifici atti, e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione, la Regione Piemonte ha facoltà di integrare le risorse sopra indicate.

Le somme concesse ed erogate in attuazione del presente Avviso pubblico, costituiscono contributi ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990 s.m.i.

7. OPERAZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento (UE) 2021/1060, ai fini del presente Avviso si considera come

²² Le Linee Guida e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/programma-regionale-fse-2021-2027/sistema-gestione-controllo-sigeco-fse-plus-2127>.

“operazione” l’insieme dei servizi riconducibili alla medesima fonte, priorità, obiettivo specifico, azione, misura e beneficiario, che fanno capo alla medesima domanda di finanziamento di buoni formazione.

7.1 BENEFICIARIO DELL'OPERAZIONE

Ai sensi dell’art. 2, comma 9, del Regolamento (UE) 2021/1060, beneficiari delle operazioni sono i soggetti attuatori - agenzie formative accreditate titolari di corsi approvati nel Catalogo dell'Offerta formativa - responsabili dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, a cui, a seguito dell'approvazione della domanda di finanziamento, viene riconosciuto il contributo per la realizzazione dei servizi.

7.1.1 Titolarità effettiva

Ai sensi dell’art. 69, comma 2 RDC, al fine di individuare e prevenire eventuali irregolarità nella gestione del FSE Plus, l’Autorità di Gestione è tenuta a raccogliere le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell’Unione europea, in coerenza con quanto previsto dall'Allegato XVII del medesimo regolamento. A tale proposito, si ricorda che, sulla base dell’art 3, co. 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015²³, il «titolare effettivo» è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno le casistiche ivi descritte²⁴ e a quelle successivamente definite a livello nazionale con riferimento sia ai soggetti privati, sia ai soggetti pubblici²⁵.

Al fine di adempiere alle previsioni regolamentari sopra richiamate, l'AdG si è dotata di una procedura dedicata - denominata "Gestione Dati Operatore", <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-dati-operatore> - in cui devono essere conferiti i dati del/i titolare/i effettivo/i dei nuovi operatori e in cui

²³ La Direttiva (UE) 2015/849 è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 rappresenta, pertanto, il principale riferimento normativo nazionale in materia.

²⁴ a) In caso di società:

i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi [...] Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.

b) In caso di trust:

i) il costituente;

ii) il o i «trustee»;

iii) il guardiano, se esiste;

iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

²⁵ Si vedano, in ultimo, le Circolari RGS n. 30 dell'11 agosto 2022 e n. 27 del 15/09/2023 (Appendice tematica "Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007").

sono presenti i medesimi dati degli operatori che hanno già fruito di finanziamenti nell'ambito del FSE. In sede di presentazione della domanda di contributo, ciascun soggetto richiedente – anche se parte di un raggruppamento – è tenuto pertanto, pena il rigetto dell'istanza, a dichiarare la correttezza e la completezza dei dati del/i titolare/i effettivo/i già presenti in procedura e a provvedere, se del caso, al loro conferimento o alla loro modifica/integrazione nella procedura sopra citata.

I dati comunicati relativi al/i titolare/i effettivo/i dell'Ente vengono trattati ai sensi del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)".

L'Amministrazione utilizzerà i dati relativi al/ai il/i titolare/i effettivo/i dell'operatore beneficiario dei contributi al fine di verificare la presenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse²⁶ in ragione di rapporti di natura lavorativa/professionale, personale o finanziaria fra il/i titolare/i effettivo/i dichiarato/i e il personale interno o esterno che svolge un ruolo significativo nella procedura di selezione, nella gestione e nel controllo dell'intervento finanziato.

8. BUONO FORMAZIONE

Il buono formazione è un titolo di spesa di importo predeterminato riferito al singolo lavoratore e finanziariamente riconosciuto all'agenzia formativa titolare del corso a catalogo a parziale o totale copertura dei costi della formazione.

Il buono si caratterizza per tre elementi: individuazione del destinatario (lavoratore partecipante), individuazione del servizio (corso a catalogo) e importo.

I buoni formazione si distinguono in buoni formazione individuale e buoni formazione aziendale a seconda che la persona occupata partecipi alle attività formative a catalogo di propria iniziativa, per esigenze personali (Misura II.g.1.01), oppure su iniziativa del proprio datore di lavoro, per esigenze aziendali (Misura II.g.1.02).

BUONO FORMAZIONE INDIVIDUALE

Il buono formazione individuale è un titolo di spesa di importo predeterminato sulla base delle caratteristiche del corso a Catalogo selezionato e di quelle del soggetto interessato. Il buono, riferito a ogni singolo lavoratore destinatario della formazione, è finanziariamente riconosciuto all'agenzia formativa titolare del corso a catalogo a parziale o totale copertura dei costi della formazione.

Il buono formazione individuale per la partecipazione ai corsi approvati nel Catalogo dell'Offerta formativa favorisce l'attivazione e l'autonomia del singolo nella scelta del proprio percorso formativo, personalizzabile attraverso la selezione, a seconda delle proprie esigenze e aspirazioni, di uno o più moduli/livelli/corsi presenti in catalogo.

²⁶ La situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati - di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa – in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto.

Per ogni attività formativa il buono formazione individuale copre una quota di norma pari al 70% del costo della stessa indicato a catalogo; la quota complementare è a carico del lavoratore. L'importo a carico del lavoratore per la partecipazione a un singolo corso a catalogo non può in ogni caso superare la somma di € 500,00.

Al fine di favorire la partecipazione ai corsi anche alle persone con situazione economica più sfavorevole, agevolare la partecipazione anche a corsi di durata più consistente, finalizzati all'acquisizione di una certificazione di qualifica/specializzazione professionale, incentivare la partecipazione delle lavoratrici a percorsi tradizionalmente a netta prevalenza maschile, è prevista l'esenzione totale dalla quota di cofinanziamento a carico del partecipante (e di conseguenza il buono formazione copre il 100% del costo del corso a catalogo) per i seguenti casi:

- persone con l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente minore o uguale a € 10.000,00;
- persone inserite in percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di una qualifica/specializzazione. L'esenzione dalla quota di cofinanziamento privato è prevista anche in caso di percorsi modulari di qualifica/specializzazione, ma, in questo caso, soltanto per il modulo finale comprensivo dell'esame e per i moduli di durata superiore a 100 ore;
- lavoratrici inserite in percorsi di formazione riferiti all'area-sottoarea "Meccanica; Produzione e Manutenzione di Macchine; Impiantistica" .

BUONO FORMAZIONE AZIENDALE

Il buono formazione aziendale è un titolo di spesa di importo predeterminato sulla base delle caratteristiche del corso a Catalogo selezionato. Il buono, riferito a ogni singolo lavoratore individuato dal proprio datore di lavoro come destinatario della formazione, è finanziariamente riconosciuto all'agenzia formativa titolare del corso a catalogo a parziale o totale copertura dei costi della formazione.

Il buono formazione aziendale per la partecipazione ai corsi approvati sul Catalogo regionale favorisce le imprese meno strutturate, in particolare quelle di piccole dimensioni, comprese le ditte individuali e quelle a gestione familiare, che trovano un'offerta di formazione già pronta ma personalizzabile attraverso la selezione, a seconda delle esigenze, di uno o più moduli/livelli/corsi presenti in catalogo.

Per ogni attività formativa il buono formazione aziendale copre una quota di norma pari al 70% del costo della stessa indicato a catalogo; la quota complementare è a carico dell'impresa/soggetto assimilato. L'importo a carico dell'operatore economico per la partecipazione di un proprio addetto a un singolo corso a catalogo non può in ogni caso superare la somma di € 500,00.

Al fine di favorire la partecipazione ai corsi di durata più consistente, finalizzati all'acquisizione di una certificazione di qualifica/specializzazione professionale, motivare la partecipazione delle lavoratrici a percorsi tradizionalmente a netta prevalenza maschile, è prevista l'esenzione totale dalla quota di cofinanziamento a carico del datore di lavoro (e di conseguenza il buono formazione copre il 100% del costo del corso a catalogo) per i seguenti casi:

- persone inserite in percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di una qualifica/specializzazione. L'esenzione dalla quota di cofinanziamento privato è prevista anche in caso di percorsi modulari di qualifica/specializzazione, ma, in questo caso, soltanto per il modulo finale comprensivo dell'esame e per i moduli di durata superiore a 100 ore;
- lavoratrici inserite in percorsi di formazione riferiti all'area-sottoarea "Meccanica; Produzione e

Manutenzione di Macchine; Impiantistica" .

8.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO DEI BUONI FORMAZIONE

A seguito delle manifestazioni di interesse da parte dei destinatari²⁷, le agenzie formative titolari di corsi a catalogo, presentano, in occasione di sportelli periodici fissati dalla Regione e pubblicati sul sito istituzionale, la domanda di contributi per il finanziamento dei buoni formazione (individuali e aziendali).

La domanda di contributi deve essere predisposta e trasmessa mediante la procedura informatica FLAIDOM disponibile su <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/presentazione-domanda-flaidom>.

Ogni domanda deve riportare l'elenco dei buoni da finanziare identificati da:

- nome, cognome e codice fiscale del destinatario;
- codice anagrafico regionale (e relativi dati identificativi) dell'operatore economico interessato (solo per i buoni aziendali);
- id attività e denominazione del corso a catalogo;
- importo della quota pubblica del corso (buono) da finanziare e della quota privata a carico del destinatario (per i buoni individuali) o dell'impresa/soggetto assimilato (per i buoni aziendali).

La domanda, una volta compilata in tutte le sue parti e regolarizzata ai sensi della normativa vigente in materia di imposta di bollo²⁸, viene consolidata e dovrà essere:

- salvata in locale, in formato .pdf;
- firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale (tipo firma CADES), acquisendo così l'estensione .pdf.p7m;
- reinserita nell'applicativo FLAIDOM;
- inviata, sempre tramite FLAIDOM, all'Amministrazione responsabile.

Il soggetto attuatore è tenuto a predisporre **una sola domanda di finanziamento per sportello**.

La domanda comprende una o entrambe le tipologie di buoni (non sono ammissibili domande separate a seconda della tipologia di buoni richiesti, individuali e aziendali).

8.1.1 Avvio del procedimento

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 s.m.i., viene inviata ai soggetti attuatori la comunicazione di avvio del procedimento.

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Formazione Professionale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

Alla chiusura dello sportello sono prese in esame le domande pervenute entro i relativi termini di presentazione.

²⁷ Le richieste di iscrizione degli allievi ai corsi a catalogo attraverso un buono formazione devono essere predisposte con la modulistica resa disponibile dalla Regione, pubblicata sul sito istituzionale.

²⁸ Tranne che per i soggetti esentati, è necessario indicare il codice identificativo della marca da bollo con la data di emissione, e successivamente applicarla a una stampa cartacea del frontespizio della domanda per permettere le verifiche in sede di controllo.

8.2 APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI BUONI FORMAZIONE

Le domande di contributo presentate sono sottoposte a verifica di ammissibilità per accertarne la conformità ai requisiti previsti dal presente Avviso.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno respinte, le domande:

- presentate fuori dai termini fissati per gli sportelli;
- presentate utilizzando modulistica e/o modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione delle richieste o con dati incoerenti o contraddittori;
- in eccesso rispetto alla domanda di finanziamento unica per sportello consentita a ciascuna agenzia formativa. In tal caso le domande presentate in eccedenza vengono respinte in ordine crescente, in base al numero di presentazione;
- non firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale o con firma digitale non valida o scaduta;
- presentate da soggetti non aventi titolo (perché soggetti diversi da agenzie formative accreditate localizzate in Piemonte, con corsi inseriti nel Catalogo dell'Offerta formativa, e che abbiano trasmesso alla Regione l'atto di adesione regolarmente compilato e firmato).

Nei casi in cui, in esito alla verifica di ammissibilità, siano rilevate non conformità riferite non all'intera domanda, ma a uno o più buoni compresi nella stessa, l'Amministrazione interviene d'ufficio:

- eliminando dal finanziamento i buoni i cui dati risultino incompleti, incoerenti, contraddittori o scorretti²⁹;
- eliminando dal finanziamento i buoni per la partecipazione a corsi previsti in partenariato per il quale non sia stato già presentato il relativo atto notarile o la sottoscrizione privata autenticata;
- modificando il valore del buono nei casi in cui siano rilevate contraddizioni tra le quote del contributo pubblico/privato applicate e le tipologie di esenzione previste.

Nei casi in cui le non conformità siano riferite a tutti i buoni contenuti nella domanda, l'intera domanda si considera respinta.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto attuatore, anche in fase di controlli *in itinere* o *ex post*, eventuale documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica.

Le domande di contributi sono finanziate in ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse disponibili (fino all'ultima domanda interamente finanziabile). Le domande non interamente finanziabili sono respinte.

²⁹ Le condizioni di inammissibilità dei singoli buoni sono quelle evidenziate nel presente Avviso e nelle disposizioni richiamate; a titolo esemplificativo e non esaustivo si ricordano: buoni riferiti a partecipanti minorenni, buoni riferiti a categorie di destinatari non comprese dal presente Avviso, buoni individuali che invece sono a interesse aziendale, buoni aziendali riferiti ad addetti di operatori economici appartenenti a settori esclusi, buoni aziendali riferiti ad addetti di operatori economici che hanno già ricevuto l'importo massimo di contributo previsto dal Reg. (UE) n. 2023/2831.

8.2.2 Termine del procedimento

La Regione Piemonte, con apposito atto amministrativo, approva il finanziamento e autorizza le attività; come stabilito con la Deliberazione della Giunta regionale n. 22-7320 del 31/07/2023, il procedimento amministrativo si conclude entro **90 giorni** dal termine ultimo per la presentazione delle domande e l'esito viene comunicato via PEC ai soggetti interessati.

9. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

Le agenzie formative devono essere in possesso di idoneo certificato digitale per autenticarsi sulle procedure previste per:

- la predisposizione della domanda di contributi (§ 8.1): *FLAIDOM*³⁰
- la comunicazione di avvio e gestione attività (§ 9.1): *GEISCR*³¹
- la comunicazione di chiusura attività (§ 9.1.6): *FINCO*³²
- il rilascio delle attestazioni/certificazioni (§ 9.1.7) : *ATTESTA*³³
- l'invio della domanda di rimborso finale (§ 9.2): *GAM Rendicontazioni IFPL*³⁴

9.1 AVVIO, GESTIONE E REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Prima di procedere con la presentazione della domanda di finanziamento dei buoni formazione (ma sempre dopo la trasmissione dell'atto di adesione), come previsto al primo capoverso del § 8.1, l'agenzia formativa fa compilare alle persone interessate l'apposita modulistica che sarà resa disponibile sul sito istituzionale.

L'agenzia formativa è tenuta a utilizzare esclusivamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione. Inoltre non sono consentiti contratti, patti e qualsivoglia tipo di accordo tra l'agenzia formativa e l'allievo aventi contenuti innovativi o modificativi rispetto ai reciproci adempimenti stabiliti nel presente Avviso.

Con l'approvazione della domanda di contributo, l'agenzia formativa è autorizzata ad avviare le attività formative finanziate attraverso i buoni formazione.

Non è possibile inserire nella stessa edizione corsuale partecipanti con buoni finanziati su domande di contributo diverse.

9.1.1 Condizioni generali per la realizzazione degli interventi formativi

Se la partecipazione all'azione formativa richiede il superamento di prove e/o test di ingresso, l'agenzia formativa provvede allo svolgimento delle stesse prima di procedere con la richiesta di finanziamento per quel buono.

Entro il termine dell'attività il partecipante, per il buono individuale, o l'impresa/soggetto assimilato, per il buono aziendale, paga all'agenzia la quota del costo del corso a proprio carico.

³⁰ <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/presentazione-domanda-flaidom>

³¹ <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-allievi-inizio-corsi>

³² <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-scrutini-esami-finali-chiusura-corso>

³³ <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-certificazioni-attestazioni>

³⁴ <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-amministrativa-rendicontazioni-ifpl-gam>

Il pagamento all'agenzia formativa della quota di cofinanziamento privato deve essere effettuato dal lavoratore/operatore economico interessato esclusivamente mediante bollettino postale, bonifico bancario, bancomat o carta di credito³⁵.

Il mancato pagamento della quota di cofinanziamento o il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate determina la non rimborsabilità del buono formazione. Tale disposizione non si applica ovviamente nei casi di esenzione dalla quota di cofinanziamento privato ai sensi del precedente § 8.

L'agenzia formativa non può richiedere il pagamento della quota privata di cofinanziamento prima della presentazione della domanda di finanziamento alla Regione e, in questo caso, è obbligato a restituirla tempestivamente qualora la domanda o il singolo buono in essa contenuta non siano finanziati.

Possono partecipare alle attività formative a catalogo anche allievi a pagamento, per i quali non è stato richiesto o ottenuto il buono formazione, purché abbiano i prerequisiti (didattici) eventualmente previsti per la partecipazione al corso e paghino all'agenzia formativa l'intero costo³⁶ del corso indicato a catalogo.

Il numero massimo di allievi per edizione corsuale è di quattordici unità³⁷, fatto salvo comunque l'eventuale numero inferiore indicato dall'agenzia in fase di proposta di inserimento del corso a catalogo; al raggiungimento di tale numero, la procedura informatizzata impedirà l'inserimento di ulteriori allievi nell'edizione.

Le attività formative devono svolgersi al di fuori della sede di lavoro del partecipante finanziato attraverso il buono formazione.

La gestione delle attività di cui al presente Avviso (tenuta dei registri, presenza allievi, adempimenti INAIL, ecc.) deve avvenire sulla base di quanto indicato nel documento *Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni co-finanziate dal FSE+ 2021-2027* e nei paragrafi successivi del presente Avviso.

Non sono previsti crediti in ingresso che consentano una frequenza parziale del corso a catalogo, né sono giustificabili le assenze (nessuna assenza può quindi essere considerata come frequenza per il calcolo delle assenze ai fini della certificazione e/o del rimborso del contributo relativo al buono). Fanno eccezione, ai soli fini didattici, i casi previsti dalla disciplina specifica di taluni corsi cd. normati di esame bis e/o di possibilità di frequenza parziale gratuita a una nuova edizione dello stesso corso nei quali il partecipante avente titolo può essere inserito mediante un credito formativo come allievo non finanziato tramite buono.

9.1.2 Avvio e registrazione delle attività

Attraverso il buono formazione, l'agenzia formativa procede a iscrivere ciascun allievo all'edizione corsuale prescelta e lo informa sulle condizioni generali di partecipazione all'attività mediante la stipula del Contratto formativo.

L'avvio di ogni edizione corsuale deve essere formalmente comunicato tramite l'applicativo GEISCR inserendo per ciascun corso, il calendario, gli allievi³⁸ e i docenti ed effettuando la "Trasmissione dati inizio

³⁵ In caso di pagamento tramite bancomat o carta di credito dovrà essere allegata e conservata agli atti dell'agenzia formativa una dichiarazione attestante la causale del pagamento che riporti gli estremi del corso a cui il pagamento si riferisce e il nominativo dell'allievo.

³⁶ Non sono consentiti sconti e non sono perciò ammessi allievi senza buono nei corsi il cui costo sia superiore al costo massimo a carico dell'allievo previsto da specifiche disposizioni di settore.

³⁷ Il numero è comprensivo di tutti gli allievi (compresi quelli a pagamento).

³⁸ Gli allievi per i quali è stato autorizzato il finanziamento tramite buono formazione devono essere iscritti sul corso richiamando il

corso”.

Nelle more della dematerializzazione della registrazione delle presenze, la registrazione delle attività effettuata tramite l'applicativo GEISCR deve trovare corrispondenza nei registri cartacei.

Il modello di registro e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito istituzionale³⁹.

9.1.3 Sostituzioni

Le agenzie formative beneficiarie di un'operazione possono sostituire - **all'interno della stessa operazione** - i buoni riferiti a allievi ritirati (o non ammessi perché non hanno raggiunto i 2/3 del monte ore corso) senza necessità di autorizzazione da parte dell'Amministrazione e anche a corso avviato (purché siano garantite le condizioni di fruibilità del percorso da parte dell'allievo subentrante), qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- ci sia capienza di risorse rispetto al finanziamento autorizzato su quell'operazione;
- entro un limite massimo del 25% dell'importo autorizzato sull'operazione.

La richiesta di buono in sostituzione per l'allievo che subentra dovrà essere effettuata dall'agenzia formativa direttamente tramite l'applicativo informatico FLAIDOM. La procedura informatica è predisposta per verificare che ricorrano le condizioni previste ai capoversi precedenti e procedere al finanziamento del nuovo buono. Attraverso il nuovo buono l'agenzia formativa iscrive l'allievo all'edizione corsuale desiderata. Anche gli allievi subentranti devono compilare tutta la modulistica prevista ai precedenti § 9.1 e 9.1.2 e anche per loro si applicano le condizioni indicate al § 9.1.1.

9.1.4 Soggetti partner e divieto di delega

L'organizzazione e la realizzazione delle attività presenti nel Catalogo dell'Offerta formativa non può essere in alcun caso delegata a soggetti diversi dall'agenzia formativa che ne è titolare.

È invece ammissibile il rapporto di partenariato su singoli corsi del Catalogo nel rispetto delle condizioni previste dalle *Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni co-finanziate dal FSE+ 2021-2027* e dal presente Avviso.

L'agenzia formativa può prevedere per uno o più corsi dei quali è titolare (ma fino a un massimo del 25% dei propri corsi a catalogo) la realizzazione con soggetti partner, alle seguenti condizioni:

- il/i partner deve/devono essere indicati nella domanda di inserimento dei corsi a Catalogo e quindi autorizzati;
- deve essere consegnata all'Amministrazione, prima della domanda di finanziamento dei relativi buoni, la copia conforme dell'atto notarile o della scrittura privata autenticata con cui è stato perfezionato l'accordo con il/i partner per la realizzazione dell'attività. Anche in caso di partner istituzionali deve essere previsto uno specifico accordo per la realizzazione dell'attività a catalogo;
- un'agenzia formativa non può essere partner di un'altra agenzia formativa.

Per i corsi realizzati in partenariato i cui relativi accordi non siano ancora stipulati al momento della presentazione della domanda di inserimento in catalogo, la domanda di finanziamento dei buoni per la

relativo buono formazione, mentre gli eventuali allievi senza buono sono iscritti sull'edizione corsuale richiamando il codice fiscale dopo aver inserito i dati anagrafici.

³⁹ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/registri-modulistica-programmazione-fse-2021-2027>

partecipazione ai corsi da realizzare in partenariato è subordinata alla presentazione dell'atto notarile o della scrittura privata autenticata con cui è stato perfezionato il partenariato.

Anche in caso di realizzazione con uno o più partner, l'agenzia formativa titolare del corso a catalogo resta l'unica responsabile del rispetto delle disposizioni di cui al presente Avviso e dei relativi adempimenti.

9.1.5 Variazioni in corso d'opera

La realizzazione dei corsi deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve eventuali modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici, non sono ammesse variazioni degli elementi caratterizzanti l'intervento approvato.

I corsi dovranno essere svolti unicamente nelle sedi indicate dall'agenzia all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al catalogo. Non potranno essere autorizzate variazioni della sede di svolgimento indicata, se non per i casi, adeguatamente documentati, di trasferimento o di sopravvenuta inagibilità/indisponibilità dei locali.

Le variazioni di denominazione e/o codice fiscale delle agenzie formative inserite in Catalogo, nonché le variazioni di sede in caso di trasferimento devono essere tempestivamente comunicate, ai fini dell'istruttoria. Tali variazioni sono di norma autorizzate in occasione degli aggiornamenti periodici del Catalogo.

Le altre eventuali variazioni (calendario/orario di svolgimento, sostituzioni di docenti, ecc), devono essere comunicate tramite la procedura informatizzata appositamente predisposta e non sono oggetto di autorizzazione.

9.1.6 Conclusione delle attività

Tutte le attività riferite a una domanda di finanziamento devono concludersi entro dieci mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione della domanda.

Entro tale termine, per tutti i corsi compresi nell'operazione, l'agenzia formativa deve effettuare lo scrutinio⁴⁰ degli allievi e comunicare la chiusura del percorso attraverso la procedura informatica FINCO.

9.1.7 Attestazione/Certificazione delle competenze

Al termine del corso, l'agenzia formativa rilascia agli allievi che abbiano superato la prova di valutazione del percorso l'attestazione/certificazione prevista.

Per le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi delle attività di cui al presente Avviso si fa riferimento alle indicazioni in materia, emanate dal competente Settore Standard Formativi e Orientamento Permanente della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e disponibili sul sito istituzionale. In particolare si specifica che per la certificazione delle competenze acquisite e l'emissione delle relative attestazioni è obbligatorio l'utilizzo del sistema informativo ATTESTA⁴¹.

L'utilizzo di ATTESTA è subordinato al possesso delle credenziali di accesso del ruolo di Addetto alle opera-

⁴⁰ Per poter chiudere i percorsi è necessario effettuare lo "scrutinio allievi": non si tratta di uno scrutinio in senso classico, ma di un passaggio tecnico necessario per dichiarare conclusa l'attività.

⁴¹ ATTESTA: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-certificazioni-attestazioni> .

zioni di certificazione. Per la richiesta di tali credenziali si rimanda alle indicazioni presenti sul sito regionale alla pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/certificazione-delle-competenze/certificazione-dellapprendimento-formale> .

9.2 DOMANDA DI RIMBORSO

L'agenzia formativa deve presentare la domanda di rimborso entro 60 giorni dal termine di conclusione di tutte le attività riferite al medesimo allegato di autorizzazione.

La **domanda di rimborso** è predisposta attraverso l'applicativo GAM Rendicontazioni IFPL disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-amministrativa-rendicontazioni-ifpl-gam>.

La domanda di rimborso finale dovrà essere firmata digitalmente e poi inviata con la procedura GAM Rendicontazioni IFPL.

La domanda di rimborso è determinata per ciascun beneficiario dalla somma dei buoni finanziati riferiti ad allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore a un terzo della durata totale dell'edizione, a eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.

La **durata** delle attività realizzate **non** deve in nessun caso essere **inferiore al valore approvato** nel Catalogo. Le agenzie formative possono prevedere lezioni aggiuntive a implementazione della durata del corso. Tali lezioni (cd. di recupero) sono a totale carico dell'agenzia formativa, ma sono riconosciute, oltre che a fini didattici, anche ai fini amministrativi, per il calcolo della frequenza minima dell'allievo prevista per il rimborso del buono.

L'agenzia formativa deve dimostrare in fase di consuntivo l'avvenuto cofinanziamento da parte di ciascun partecipante/operatore economico (tranne che nei casi previsti di esenzione dal cofinanziamento).

La capacità di realizzazione - intesa come il volume di attività realizzato e riconosciuto a rendiconto rispetto al valore autorizzato - sarà rilevata e tenuta in considerazione ai fini della presentazione delle candidature su futuri dispositivi.

10. CONTROLLI

I controlli relativi agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni saranno eseguiti nel rispetto del Si.Ge.Co. FSE+ 21/27.

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, dell'AdG, degli OI, nonché dell'Unione Europea, di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase di svolgimento delle attività, direttamente o per il tramite di soggetti a ciò incaricati. Di conseguenza, il soggetto attuatore ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi di controllo la documentazione amministrativa relativa all'attività finanziata.

Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza a esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di autorizzazione.

Nel caso fosse accertato il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Avviso, fatti salvi gli esiti e le conseguenze previste dal Sistema di Gestione e Controllo del FSE+ citato al primo capoverso del presente

paragrafo, la Regione Piemonte si riserva di adottare, nei confronti dell'agenzia formativa beneficiaria o della singola sede accreditata responsabile delle attività, i seguenti provvedimenti pregiudizievoli, a seconda della gravità riscontrata:

- richiamo scritto con raccomandazione;
- sospensione dell'attività finanziata fino ad adeguamento alle prescrizioni impartite;
- esclusione temporanea o definitiva dal Catalogo con conseguente sospensione o revoca di tutti o di parte dei corsi inseriti a Catalogo;
- revoca parziale o totale del finanziamento concesso.

Fatte comunque salve le comunicazioni alle Autorità competenti in caso di accertate violazioni di legge penalmente rilevanti, gli esiti negativi dei controlli vengono comunicati, in caso di ragguardevoli criticità/irregolarità, al Settore competente in materia di accreditamento.

Degli esiti dei controlli si tiene conto anche in fase di aggiornamento del Catalogo, secondo le intensità indicate nel Manuale di valutazione, nonché per la predisposizione di futuri Cataloghi.

10.1 ADEMPIMENTI NORMATIVA ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione provvederà ad acquisire l'informazione antimafia attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.Lgs. n. 159/2011 nonché l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa per i beneficiari delle sovvenzioni e, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, procederà anche in pendenza dell'informazione predetta, riservandosi, in caso di irregolarità accertate in esito alle verifiche, di revocare i contributi.

11. FLUSSI FINANZIARI

L'importo riconosciuto ai beneficiari viene quantificato a seguito dei controlli, effettuati in ufficio e/o in loco sulle attività realizzate, come previsto dalle *Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni cofinanziate dal FSE+ 2021-2027*: sono riconosciute e finanziate le attività svolte e debitamente documentate, nei limiti della spesa autorizzata a preventivo.

I competenti uffici provvedono a corrispondere l'importo riconosciuto previa presentazione della relativa richiesta di pagamento.

11.1 REVOCA DEL FINANZIAMENTO

La Regione Piemonte può provvedere alla revoca, parziale o totale, del finanziamento qualora:

- il soggetto attuatore, per propria responsabilità, non sia in grado di portare a termine le attività (per esempio per sospensione/revoca dell'accREDITAMENTO, chiusura della sede, ecc.). In tal caso, il soggetto attuatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai competenti uffici;
- dalla documentazione prodotta o dai controlli eseguiti emergano inadempienze del soggetto

attuatore rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso e dalle disposizioni di riferimento.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente documento si rinvia a quanto previsto dal Si.Ge.Co. FSE + 2021-2027.

Si ricorda inoltre il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea (articoli 188 e 191 del Reg. UE 2018/1046), il quale esclude che possano essere finanziati due volte i medesimi costi.

In caso di variazioni normative e organizzative, la Regione Piemonte potrà apportare le necessarie modifiche e integrazioni al presente Avviso.

12.1 PRINCIPI ORIZZONTALI

Gli interventi oggetto del presente Avviso contribuiscono al conseguimento dei principi orizzontali previsti all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/1057, relativi:

- al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione;
- alla parità di genere;
- alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità;
- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'aquis ambientale dell'Unione e al principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, DNSH).

12.2 AIUTI DI STATO

Il finanziamento delle attività previste dal presente Avviso sulla Misura II.g.1.01 non rientra nel campo di applicazione degli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trattandosi di interventi volti a sostenere le singole persone occupate, ai fini del miglioramento delle proprie conoscenze e competenze indipendentemente dalle eventuali esigenze aziendali.

Invece gli importi concessi a valere sulla Misura II.g.1.02 per il finanziamento dei buoni formazione aziendali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi a un'impresa unica non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni (art. 3, comma 2 del Regolamento «*de minimis*»). Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento «*de minimis*».

12.3 AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Per quanto attiene agli obblighi informativi in capo ai beneficiari, come previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE

2021/1060, i principali sono: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'AdG eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di destinatari e condividerne materiali con l'AdG, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sugli account dei social media una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti informazioni sul progetto e sul cofinanziamento dell'Unione Europea.

Il beneficiario assolve tali obblighi utilizzando in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo Fse+ nazionale e dalla Regione Piemonte.

Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027.

L'Autorità di gestione sottolinea quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50, che prevede sanzioni se il beneficiario non rispetta i propri obblighi.

Il sito di riferimento per i beneficiari, previsto dall'art. 49 del citato Regolamento, è:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei>

Le *Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni co-finanziate dal FSE+ 2021-2027* contengono, al paragrafo *Informazione, pubblicità e visibilità*, ulteriori precisazioni in merito, alle quali si rinvia e, in particolare, sottolineano che la pubblicizzazione delle attività formative deve tener conto dello *status* in cui queste si trovano al momento della pubblicizzazione: per i corsi di cui al presente Avviso, le diciture da utilizzare sono

- per i corsi già inseriti in Catalogo, "corsi approvati nel Catalogo regionale dell'Offerta di formazione individuale continua e permanente 2023-2027", abbreviabile⁴² in "corsi approvati nel Catalogo dell'Offerta formativa";
- per i corsi per i quali è già stata presentata alla Regione la domanda di inserimento dei corsi in Catalogo (ma prima dell'approvazione), "corsi in attesa di approvazione nel Catalogo regionale dell'Offerta di formazione individuale continua e permanente 2023-2027", abbreviabile⁴³ in "corsi in attesa di approvazione nel Catalogo dell'Offerta formativa";
- per i corsi non ancora presentati, "corsi da presentare alla Regione per richiederne l'inserimento nel Catalogo regionale dell'Offerta di formazione individuale continua e permanente 2023-2027 ai sensi dell'Avviso approvato con determinazione n.⁴⁴", abbreviabile⁴⁵ in "corsi da presentare nel Catalogo dell'Offerta formativa".

⁴² Le abbreviazioni possono essere utilizzate solo laddove, nel contesto dell'informazione pubblicitaria, siano chiari il riferimento al Catalogo e all'Avviso per l'individuazione e gestione dell'offerta di formazione individuale continua e permanente. In ogni caso va sempre utilizzato il blocco dei loghi FSE+.

⁴³ Le abbreviazioni possono essere utilizzate solo laddove, nel contesto dell'informazione pubblicitaria, siano chiari il riferimento al Catalogo e all'Avviso per l'individuazione e gestione dell'offerta di formazione individuale continua e permanente. In ogni caso va sempre utilizzato il blocco dei loghi FSE+.

⁴⁴ Inserire il numero della determinazione che approva il presente Avviso.

⁴⁵ Le abbreviazioni possono essere utilizzate solo laddove, nel contesto dell'informazione pubblicitaria, siano chiari il riferimento al Catalogo e all'Avviso per l'individuazione e gestione dell'offerta di formazione individuale continua e permanente. In ogni caso va sempre utilizzato il blocco dei loghi FSE+.

12.4 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai Fondi sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. La decorrenza di detto periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento (UE) 2023/2831, le informazioni registrate relative agli aiuti «*de minimis*» sono conservate per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti.

In base alla normativa nazionale, inoltre, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I beneficiari conservano la documentazione di spesa e, in generale, la documentazione relativa alle operazioni oggetto di contributo; ne consentono l'accesso in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e degli organismi aventi funzioni di controllo e di vigilanza.

Con D.D. n. 319 del 29 giugno 2023 si è proceduto all'approvazione dei documenti costituenti il Sistema di Gestione e Controllo del FSE+ 2021-2027, revisionati con D.D. n. 690 del 29 novembre 2024.

12.5 ADEMPIMENTI INERENTI AL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

Al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari in merito al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte, i beneficiari sono tenuti alla raccolta delle informazioni inerenti ai partecipanti necessarie per la quantificazione degli indicatori del Programma riportati nell'Allegato I al Reg. (UE) 2021/1057, assicurando un contributo specifico al conseguimento dei target di quelli che nel Programma sono associati all'OS g). Tali informazioni devono essere raccolte e trattate in conformità alle vigenti norme in tema di trattamento dei dati personali ed essere inseriti nelle pertinenti applicazioni informatiche messe a disposizione dall'Autorità di Gestione.

13. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

13.1 RIFERIMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo

Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15/07/2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001;
- Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2022) 5299 del 18/07/2022, che approva il programma "PR Piemonte FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia CCI 2021IT05SFPR012;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 5578 del 10/08/2023 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5299 che approva il programma "PR Piemonte FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia CCI 2021IT05SFPR012;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02);
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP), adottata il 13/12/2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione A/RES/61/106;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

13.2 RIFERIMENTI NAZIONALI

- Legge n. 241 del 07/08/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", con il quale è stato recepito il RGPD nell'ordinamento italiano ed è stato modificato ed integrato il "Codice in materia di protezione dei dati", con il quale è stato recepito il RGPD nell'ordinamento italiano ed è stato modificato ed integrato il "Codice in materia di protezione dei dati personali", adeguandolo al RGPD.

13.3 RIFERIMENTI REGIONALI

- L.R. n. 14/2014 - "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L.R. n. 15 del 09/07/2020 recante "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale-

Collegato”;

- D.C.R. n. 162-14636 del 07/09/2021, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento Strategico Unitario della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi 2021-2027 che contiene le linee di indirizzo che definiscono le direttrici prioritarie di intervento per lo sviluppo del Piemonte nel prossimo decennio e costituiscono il perimetro strategico entro cui utilizzare al meglio le risorse della programmazione europea 2021-2027;
- D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 che individua nella Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo;
- D.G.R. n. 4-5458 del 03/08/2022 recante “Regolamento (UE) n. 1060/2021. Recepimento del Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18 luglio 2022”;
- D.G.R. n. 15-5973 del 18/11/2022 “Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte - Presa d'atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel PR FSE+ della Regione Piemonte per il periodo 2021-2027”;
- D.D. n. 319 del 29/06/2023 che ha approvato i documenti costituenti il Sistema di Gestione e Controllo Programma Regionale FSE Plus 2021-2027 (Si.Ge.Co. FSE+ 2021-2027), revisionati con D.D. n. 690 del 20/11/2024;
- D.G.R. n. 22-7320 del 31/07/2023 che approva l'Atto di indirizzo "Formazione individuale continua e permanente 2023-2027”;
- Legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”;
- D.G.R. n. 1-435 del 2/12/2024 che approva l'Atto di indirizzo per la "Formazione continua individuale a iniziativa aziendale 2024-2027”.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI

14.1 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al “Regolamento UE 2016/679” (di seguito “RGPD” o “GDPR”), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e disposizioni dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre; D.D. 532 del 30 settembre 2022).

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti che presentino domanda di inserimento di corsi nel Catalogo dell’Offerta formativa/domanda di finanziamento dei buoni formazione in risposta all'Avviso, sarà effettuato esclusivamente per finalità di adempimento a quanto previsto nei procedimenti amministrativi di cui al presente Avviso.

Ai sensi dell’art.13 del GDPR, si allega al presente Avviso l’Informativa sul trattamento dei dati personali (Sub Allegato) rivolta ai soggetti interessati.

14.2 SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI

Sono da intendersi destinatari della citata Informativa, in qualità di Interessati, le seguenti persone fisiche:

- rappresentanti legali, amministratori e titolari effettivi dei Soggetti che presentano domanda in risposta al presente Avviso;
- il personale interno o esterno ai Soggetti di cui sopra, coinvolto nella realizzazione delle attività oggetto di contributo di cui all'Avviso.

Il legale rappresentante di ciascun Soggetto candidato è tenuto ad acquisire i contenuti della suddetta Informativa e a diffonderli a tutti gli interessati dal trattamento sopra elencati.

14.3 RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO

Ogni Beneficiario/Soggetto attuatore delle attività oggetto del presente Avviso, se tenuto a trattare dati personali per conto della Direzione Istruzione Formazione e Lavoro (Autorità di Gestione del P.R. FSE+ 2021-2027 e Delegato al trattamento dei dati), sarà nominato "Responsabile (esterno) del trattamento", secondo quanto previsto dalla D.D. n. 532 del 30 settembre 2022, assumendo l'impegno a effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e in applicazione delle istruzioni documentate fornite dai Delegati del Titolare del trattamento.

Tale nomina ha efficacia a partire dalla data di trasmissione dell'Atto di adesione, opportunamente sottoscritto, all'ufficio competente⁴⁶ e fino al termine dell'intervento.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dall'Avviso. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

14.4 INFORMATIVA AI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Il Beneficiario/Soggetto attuatore delle attività che sia nominato Responsabile (esterno) del trattamento, in fase di acquisizione dei dati personali dei destinatari degli interventi (partecipanti ai corsi e, per i buoni formazione aziendali, anche legali rappresentanti degli operatori economici interessati) è tenuto a informarli tramite apposita Informativa, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, che ciascun interessato dovrà sottoscrivere per presa visione. Il Beneficiario/Soggetto attuatore è tenuto altresì a conservare tale documentazione.

L'informativa da consegnare ai destinatari sarà fornita congiuntamente alle "Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)", con successivo provvedimento.

⁴⁶ Per la compilazione e la trasmissione dell'atto di adesione si rinvia a quanto indicato al § 5.5.

Sub Allegato

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679**

Gentile Legale rappresentante,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", di seguito GDPR.

La informiamo, inoltre, che:

- I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti UE n. 1057/2021 e n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, nella D.G.R. n. 22-7320 del 31/07/2023 e nella D.G.R. n. 1-435 del 2/12/2024;
- I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- L'acquisizione dei Suoi dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di concedere l'autorizzazione richiesta (contributo, riconoscimento, erogazione di un servizio);
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore "pro tempore" della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte;
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
- I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati e istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività

connesse con l'Avviso pubblico;

- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità di Audit e Autorità Contabile del Programma FSE+ della Regione Piemonte;
- Soggetti e autorità nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di legge, da regolamenti o dalla normativa dell'Unione europea.
- Soggetti pubblici e organi di controllo in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, c. 5 della L. 241/1990) e per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione europea e altri Enti e/o autorità con finalità ispettive, contabile-amministrative e di verifica (es Istituti di credito, unità di audit, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea- ECA, procura Europea EPPO ecc).
- Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L.241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
- Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2021/1060 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.